



# CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<00>-----

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 165 del registro in data 15 Settembre 2009

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12/04/2006.**

L'anno **duemilanove**, il giorno **quindici** del mese di **Settembre**, nell'apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita **la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:**

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01	Gianfranco A.L.	<b>Savino</b>	Sindaco	X	
02	Primiano, Pio	<b>Calvo</b>	Vice Sindaco		X
03	Michele E.A.	<b>Cicerale</b>	Assessore	X	
04	Francesco S.	<b>Tamburro</b>	Assessore		X
05	Antonio	<b>Pistillo</b>	Assessore	X	
06	Maria Anna	<b>Bocola</b>	Assessore	X	
07	Massimo P.	<b>D'Amico</b>	Assessore	X	

*Componenti n. 7 in carica n. 7 ( sette ) Presenti n. 5 ( cinque ) Assenti n. 2 ( due )*

Presiede il sig. *Gianfranco A. L. Savino*, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune *dott. Felice Scarlato*

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che

in applicazione della L. 109/94 e ss. mm. ed ii., con la Delibera di C. C. n. 25 del 12/02/1999, si approvava il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante e per la redazione dei progetti ed atti di pianificazione;

le novità legislative introdotte dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., hanno profondamente innovato in ordine alla materia in oggetto;

Considerato che il Responsabile Regionale di Misura per il Finanziamento connesso all'intervento di Riqualificazione di piazza Allegato, ha espressamente richiesto tra gli adempimenti vari, la trasmissione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi, aggiornato alle novità introdotte con il D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente VI Settore "Pianificazione e Attività Produttive" nonchè Dirigente ad interim del IV-V-VII Settore, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione in applicazione dell'art. 92, D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

**PARERI**

**DIRIGENTE VI SETTORE – Pianificazione e Attività Produttive - DIRIGENTE AD INTERIM IV SETTORE - Lavori Pubblici - V SETTORE - Verde Pubblico, Agricoltura e Protezione Civile - VII SETTORE -Ambiente, Energia e Sviluppo**

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, *sotto il profilo della regolarità tecnica, il seguente parere:*

***Parere favorevole per la sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.***

Il Dirigente  
F.to (arch. Pasquale Mininno)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to (Avv. Gianfranco A.L. Savino)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (dott. Felice Scarlato)

Prot. n. .... del registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente a decorrere dalla data odierna con la continuazione per quindici giorni consecutivi

dal al

La relativa adozione è stata altresì comunicata in elenco ai Capigruppo il \_\_\_\_\_

col prot.n. \_\_\_\_\_

San Severo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (dott. Felice Scarlato)

**ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

sarà esecutiva in data \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

San Severo,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (dott. Felice Scarlato)

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Felice Scarlato



**CITTA' DI SAN SEVERO**

- Provincia di FOGGIA -

---

VI SETTORE – PIANIFICAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

*BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE  
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI  
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 92 DEL D.LGS 12/04/2006, n. 163*

Allegato alla deliberazione di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>TITOLO I: Norme Generali</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
<b>TITOLO II: Opere e Lavori Pubblici</b>	<b>3</b>
Art. 3 - Norme in materia di progettazione	3
Art. 4 - Ambito d'applicazione	3
Art. 5 - Determinazione dell'incentivo	4
Art. 6 - Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi	4
Art. 7 - Liquidazione degli incentivi	4
Art. 8 - Copertura rischi professionali e iscrizione agli albi	5
Art. 9 – Termini e penali	5
<b>TITOLO III : Atti di Pianificazione</b>	<b>5</b>
Art. 10 – Regolamentazione in materia di redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa.	5
Art. 11 - Gruppo di pianificazione	6
Art. 12 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto	6
Art. 13 - Certificazione dei risultati	6
Art. 14 - Liquidazione dei compensi	6
<b>TITOLO IV : Norme Finali</b>	<b>7</b>
Art. 15 – Entrata in vigore	7

## TITOLO I: Norme Generali

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità da seguire per la ripartizione, al personale interessato, delle somme previste in applicazione dell'articolo 92, D.Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 2 - Disposizioni generali**

1. L'incentivo derivante dall'attività di progettazione e di pianificazione, così come definiti dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, è un compenso stabilito per favorire lo sviluppo della "progettualità" interna nelle PP.AA. con finalità incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio di appartenenza, nel rispetto delle previsioni di cui al vigente CCDI.

2. L'incentivo è ripartito per ogni singola opera/atto di pianificazione. In occasione dell'approvazione di ogni opera o attività di pianificazione (nei termini oltre meglio individuata) si dovrà prevedere l'incentivo da compensare nel relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).

3. L'incentivo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori a carico degli enti stessi (art. 3 comma 29 L. n. 350/2003).

## Titolo II: Opere e Lavori Pubblici

### **Art. 3 - Norme in materia di progettazione**

1. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di opere pubbliche), di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori, di collaudo ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90 Codice degli Appalti Pubblici.

3. I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'Amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

4. Nella fase di predisposizione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, di cui all'art. 128, D.Lgs. 163/2006, il Dirigente del Settore competente provvede ad assegnare a se stesso o ad altro dipendente, l'incarico di il Responsabile unico del procedimento, oltre che ad individuare gli eventuali collaboratori, per ogni singola opera/lavoro.

5. Il responsabile unico del procedimento verificherà, al termine della relativa fase di lavoro, il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

### **Art. 4 - Ambito d'applicazione**

1. Le opere soggette al presente regolamento sono quelle relative:

- a lavori di nuova costruzione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, e di ingegneria naturalistica;
- a lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria programmata, qualora comportino l'effettiva redazione di un progetto specifico, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, soggetto ad approvazione.

2. Sono comprese le opere di arredo e le forniture solo quando richiedano la redazione di uno specifico progetto, completo di elaborati grafici, soggetto ad approvazione.

3. Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le perizie suppletive e quelle di variante ancorché non onerose. In tali casi l'aliquota di pertinenza viene calcolata sull'importo dei lavori in variante. Le variazioni imputabili ad errori di progettazione sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo.

4. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione.

5. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessarie alla programmazione, gestione, progettazione, affidamento, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

#### **Art. 5 - Determinazione dell'incentivo**

1. Per ogni singola opera, l'importo a base del calcolo dell'incentivo è dato dalla somma, al lordo del ribasso d'asta, delle seguenti voci:

- importo dei lavori in appalto comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza;
- importo dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- importo di arredi e forniture connesse all'opera, se specificatamente progettati;

2. In sede di approvazione del progetto, l'accantonamento per la liquidazione dell'incentivo è determinato secondo le percentuali previste dalla vigente normativa.

3. Nel caso di prestazioni affidate a personale esterno all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà decurtato delle quote parti corrispondenti all'incidenza di tali prestazioni sul valore totale di tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, calcolato secondo la tabella di cui al successivo articolo 6.

4. L'importo a base del calcolo è soggetto a conguaglio finale in relazione all'importo lordo di eventuali perizie suppletive e di variante, come specificato nel precedente art. 4, terzo comma.

#### **Art. 6 - Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi**

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

- il responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, gestione e quindi direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale, anche qualora il progetto sia affidato all'esterno;
- i progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i direttori dei lavori/collaudatori, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- il personale tecnico inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, in quanto direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;
- i collaboratori delle suddette figure, in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, per la predisposizione dei capitolati e degli elaborati contrattuali, nei processi di esproprio, progettazione, coordinamento sicurezza, aggiudicazione, formalizzazione del contratto ed esecuzione, supporto al RUP per l'invio dei dati all'osservatorio dei LL.PP.

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni affidate al personale dipendente sono suddivise dal Dirigente fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle aliquote indicate nel prospetto seguente, che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di partecipazioni marginali :

- 30% al responsabile unico del procedimento di attuazione del singolo intervento, in relazione alla complessità tecnica-gestionale dell'intervento stesso;
- 32% al progettista, articolato così come di seguito:
  - 10% per la progettazione preliminare;
  - 12% per la progettazione definitiva;
  - 10% per la progettazione esecutiva;
- 20% per la direzione dei lavori;
- 8 % incaricato della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- 5% per il collaudo;
- 5% per i collaboratori.

#### **Art. 7 - Liquidazione degli incentivi**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il Dirigente di Settore provvede alla liquidazione dell'incentivo per ogni singolo partecipante e distintamente per ogni singola opera con apposito atto, applicando le percentuali di cui al precedente articolo 6.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

#### **Art. 8 - Copertura rischi professionali e iscrizione agli albi**

1. Il Comune, qualora affidi la progettazione ad un proprio dipendente, si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione e le spese di carattere strumentale, nonché per la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui agli articoli 92, comma 7 *bis*, e 132, D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'amministrazione, deve altresì obbligatoriamente provvedere ad assumere l'onere relativo al costo della polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 112 Codice degli Appalti, qualora il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia un soggetto interno alla stazione appaltante.

#### **Art. 9 – Termini e penali**

1. Il Dirigente del settore interessato individua i progetti prioritari, mediante comunicazione al Responsabile unico del procedimento, con l'indicazione dei tempi di progettazione.
2. Nel caso in cui il Dirigente accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare al progettista incaricato, procederà all'applicazione di una decurtazione sulla quota dovuta da valutare sulla base del ritardo.

### **Titolo III : Atti di Pianificazione**

#### **Art. 10 – Regolamentazione in materia di redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa.**

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
2. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, anche a solo contenuto normativo, in variante alla pianificazione vigente (tra i quali vanno annoverati oltre agli atti di pianificazione urbanistica vera e propria, anche i piani e i regolamenti commerciali, i piani energetici in senso lato, ed in genere tutti gli atti regolamentari di cui sia necessaria l'adozione in adempimento di specifiche norme di legge), redatti direttamente da dipendenti dell'amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3. Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato, in relazione alle disponibilità del bilancio e della complessità dell'intervento richiesto, nella misura massima del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 dell'1.12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti.
4. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata dal Dirigente sulla base delle tabelle delle prestazioni professionali.
5. I dipendenti hanno diritto a percepire l'incentivazione anche per interventi di pianificazione riguardanti P.U.E. presentati dai privati e di varianti urbanistiche, redatte ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., in relazione alla particolare complessità dell'iter. L'intervento è corrisposto al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori. Le attività da svolgere riguardano, oltre che l'istruttoria della pratica, l'intero iter amministrativo con la predisposizione dello schema di convenzione e la regolamentazione degli standards urbanistici. L'incentivazione resterà a carico dei privati proponenti ed è determinata nella misura massima del 50% di quella prevista per gli atti di pianificazione del presente articolo e graduata in relazione all'effettiva complessità della stessa, valutata dal dirigente competente.
6. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono

essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

#### **Art. 11 - Gruppo di pianificazione**

1. Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato di pianificazione, il Dirigente di settore, con proprio atto, costituisce specifico Gruppo di lavoro formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche, come meglio indicato al successivo articolo 12, indicando:

- i nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- l'entità del compenso nella misura massima del 30% della tariffa professionale;
- il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
- l'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

#### **Art. 12 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto**

1. L'incentivo di cui all'art. 10 viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione tramite specifico atto dirigenziale, con le seguenti modalità:

- responsabile del procedimento = 30 %;
- tecnico progettista = 35%;
- personale tecnico che ha svolto attività di supporto all'attività di pianificazione = 20%;;
- collaboratori amministrativi che hanno svolto in via diretta e continuativa attività di supporto all'attività di pianificazione = 15%.

2. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 10.

#### **Art. 13 - Certificazione dei risultati**

1. Completate le varie fasi della redazione dell'atto di pianificazione, il Dirigente del Settore competente certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nell'atto che costituisce il gruppo di pianificazione.

2. Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, per cause a loro imputabili, il Dirigente del Settore competente provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura da essi stabilita.

#### **Art. 14 - Liquidazione dei compensi**

1. Il Dirigente che ha costituito il gruppo di pianificazione provvede con proprio atto alla determinazione della liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- ove l'atto di pianificazione sia definitivamente approvato dal competente organo comunale, l'intero corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 12 in un'unica soluzione ad approvazione avvenuta;
- ove per l'atto di pianificazione sia prevista una preventiva adozione e la successiva approvazione, il corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 12, all'atto di approvazione del piano da parte del competente organo comunale;
- fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui l'atto di pianificazione/programmazione, depositato agli atti dell'organo deputato alla sua adozione/approvazione, non venga approvato dallo stesso entro 90 gg dal suo deposito, la liquidazione del compenso dovuto, avverrà in unica soluzione entro i successivi 60 gg. Il Dirigente del settore interessato con proprio atto ne attesta la congruità rispetto agli obiettivi assegnati nella fase di incarico.

3. I compensi vengono corrisposti unitamente alle competenze mensili.

## Titolo IV : Norme Finali

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

1. Con il presente Regolamento si abroga il precedente regolamento per la ripartizione del fondo per la redazione dei progetti ed atti di pianificazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/02/1999.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche per i progetti già approvati alla data di approvazione dello stesso e per i quali l'A.C. non abbia ancora corrisposto il relativo compenso.



**CITTA' DI SAN SEVERO**

- Provincia di FOGGIA -

---

VI SETTORE – PIANIFICAZIONE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

*BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE  
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI  
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 92 DEL D.LGS 12/04/2006, n. 163*

Allegato alla deliberazione di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>TITOLO I: Norme Generali</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
<b>Titolo II: Opere e Lavori Pubblici</b>	<b>3</b>
Art. 3 - Norme in materia di progettazione	3
Art. 4 - Ambito d'applicazione	3
Art. 5 - Determinazione dell'incentivo	4
Art. 6 - Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi	4
Art. 7 - Liquidazione degli incentivi	4
Art. 8 - Copertura rischi professionali e iscrizione agli albi	5
Art. 9 – Termini e penali	5
<b>Titolo III : Atti di Pianificazione</b>	<b>5</b>
Art. 10 – Regolamentazione in materia di redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa.	5
Art. 11 - Gruppo di pianificazione	6
Art. 12 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto	6
Art. 13 - Certificazione dei risultati	6
Art. 14 - Liquidazione dei compensi	6
<b>Titolo IV : Norme Finali</b>	<b>7</b>
Art. 15 – Entrata in vigore	7

## TITOLO I: Norme Generali

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità da seguire per la ripartizione, al personale interessato, delle somme previste in applicazione dell'articolo 92, D.Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 2 - Disposizioni generali**

1. L'incentivo derivante dall'attività di progettazione e di pianificazione, così come definiti dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, è un compenso stabilito per favorire lo sviluppo della "progettualità" interna nelle PP.AA. con finalità incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio di appartenenza, nel rispetto delle previsioni di cui al vigente CCDI.

2. L'incentivo è ripartito per ogni singola opera/atto di pianificazione. In occasione dell'approvazione di ogni opera o attività di pianificazione (nei termini oltre meglio individuata) si dovrà prevedere l'incentivo da compensare nel relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).

3. L'incentivo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori a carico degli enti stessi (art. 3 comma 29 L. n. 350/2003).

## Titolo II: Opere e Lavori Pubblici

### **Art. 3 - Norme in materia di progettazione**

1. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di opere pubbliche), di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori, di collaudo ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90 Codice degli Appalti Pubblici.

3. I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'Amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

4. Nella fase di predisposizione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, di cui all'art. 128, D.Lgs. 163/2006, il Dirigente del Settore competente provvede ad assegnare a se stesso o ad altro dipendente, l'incarico di il Responsabile unico del procedimento, oltre che ad individuare gli eventuali collaboratori, per ogni singola opera/lavoro.

5. Il responsabile unico del procedimento verificherà, al termine della relativa fase di lavoro, il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

### **Art. 4 - Ambito d'applicazione**

1. Le opere soggette al presente regolamento sono quelle relative:

- a lavori di nuova costruzione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, e di ingegneria naturalistica;
- a lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria programmata, qualora comportino l'effettiva redazione di un progetto specifico, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, soggetto ad approvazione.

2. Sono comprese le opere di arredo e le forniture solo quando richiedano la redazione di uno specifico progetto, completo di elaborati grafici, soggetto ad approvazione.

3. Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le perizie suppletive e quelle di variante ancorché non onerose. In tali casi l'aliquota di pertinenza viene calcolata sull'importo dei lavori in variante. Le variazioni imputabili ad errori di progettazione sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo.

4. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione.

5. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessarie alla programmazione, gestione, progettazione, affidamento, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

#### **Art. 5 - Determinazione dell'incentivo**

1. Per ogni singola opera, l'importo a base del calcolo dell'incentivo è dato dalla somma, al lordo del ribasso d'asta, delle seguenti voci:

- importo dei lavori in appalto comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza;
- importo dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- importo di arredi e forniture connesse all'opera, se specificatamente progettati;

2. In sede di approvazione del progetto, l'accantonamento per la liquidazione dell'incentivo è determinato secondo le percentuali previste dalla vigente normativa.

3. Nel caso di prestazioni affidate a personale esterno all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà decurtato delle quote parti corrispondenti all'incidenza di tali prestazioni sul valore totale di tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, calcolato secondo la tabella di cui al successivo articolo 6.

4. L'importo a base del calcolo è soggetto a conguaglio finale in relazione all'importo lordo di eventuali perizie suppletive e di variante, come specificato nel precedente art. 4, terzo comma.

#### **Art. 6 - Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi**

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

- il responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, gestione e quindi direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale, anche qualora il progetto sia affidato all'esterno;
- i progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i direttori dei lavori/collaudatori, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- il personale tecnico inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, in quanto direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;
- i collaboratori delle suddette figure, in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, per la predisposizione dei capitolati e degli elaborati contrattuali, nei processi di esproprio, progettazione, coordinamento sicurezza, aggiudicazione, formalizzazione del contratto ed esecuzione, supporto al RUP per l'invio dei dati all'osservatorio dei LL.PP.

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni affidate al personale dipendente sono suddivise dal Dirigente fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle aliquote indicate nel prospetto seguente, che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di partecipazioni marginali :

- 30% al responsabile unico del procedimento di attuazione del singolo intervento, in relazione alla complessità tecnica-gestionale dell'intervento stesso;
- 32% al progettista, articolato così come di seguito:
  - 10% per la progettazione preliminare;
  - 12% per la progettazione definitiva;
  - 10% per la progettazione esecutiva;
- 20% per la direzione dei lavori;
- 8 % incaricato della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- 5% per il collaudo;
- 5% per i collaboratori.

#### **Art. 7 - Liquidazione degli incentivi**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il Dirigente di Settore provvede alla liquidazione dell'incentivo per ogni singolo partecipante e distintamente per ogni singola opera con apposito atto, applicando le percentuali di cui al precedente articolo 6.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

#### **Art. 8 - Copertura rischi professionali e iscrizione agli albi**

1. Il Comune, qualora affidi la progettazione ad un proprio dipendente, si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione e le spese di carattere strumentale, nonché per la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui agli articoli 92, comma 7 *bis*, e 132, D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'amministrazione, deve altresì obbligatoriamente provvedere ad assumere l'onere relativo al costo della polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 112 Codice degli Appalti, qualora il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia un soggetto interno alla stazione appaltante.

#### **Art. 9 – Termini e penali**

1. Il Dirigente del settore interessato individua i progetti prioritari, mediante comunicazione al Responsabile unico del procedimento, con l'indicazione dei tempi di progettazione.
2. Nel caso in cui il Dirigente accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare al progettista incaricato, procederà all'applicazione di una decurtazione sulla quota dovuta da valutare sulla base del ritardo.

### **Titolo III : Atti di Pianificazione**

#### **Art. 10 – Regolamentazione in materia di redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa.**

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
2. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, anche a solo contenuto normativo, in variante alla pianificazione vigente (tra i quali vanno annoverati oltre agli atti di pianificazione urbanistica vera e propria, anche i piani e i regolamenti commerciali, i piani energetici in senso lato, ed in genere tutti gli atti regolamentari di cui sia necessaria l'adozione in adempimento di specifiche norme di legge), redatti direttamente da dipendenti dell'amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3. Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato, in relazione alle disponibilità del bilancio e della complessità dell'intervento richiesto, nella misura massima del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 dell'1.12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti.
4. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata dal Dirigente sulla base delle tabelle delle prestazioni professionali.
5. I dipendenti hanno diritto a percepire l'incentivazione anche per interventi di pianificazione riguardanti P.U.E. presentati dai privati e di varianti urbanistiche, redatte ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., in relazione alla particolare complessità dell'iter. L'intervento è corrisposto al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori. Le attività da svolgere riguardano, oltre che l'istruttoria della pratica, l'intero iter amministrativo con la predisposizione dello schema di convenzione e la regolamentazione degli standards urbanistici. L'incentivazione resterà a carico dei privati proponenti ed è determinata nella misura massima del 50% di quella prevista per gli atti di pianificazione del presente articolo e graduata in relazione all'effettiva complessità della stessa, valutata dal dirigente competente.
6. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono

essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

#### **Art. 11 - Gruppo di pianificazione**

1. Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato di pianificazione, il Dirigente di settore, con proprio atto, costituisce specifico Gruppo di lavoro formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche, come meglio indicato al successivo articolo 12, indicando:

- i nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- l'entità del compenso nella misura massima del 30% della tariffa professionale;
- il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
- l'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

#### **Art. 12 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto**

1. L'incentivo di cui all'art. 10 viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione tramite specifico atto dirigenziale, con le seguenti modalità:

- responsabile del procedimento = 30 %;
- tecnico progettista = 35%;
- personale tecnico che ha svolto attività di supporto all'attività di pianificazione = 20%;;
- collaboratori amministrativi che hanno svolto in via diretta e continuativa attività di supporto all'attività di pianificazione = 15%.

2. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 10.

#### **Art. 13 - Certificazione dei risultati**

1. Completate le varie fasi della redazione dell'atto di pianificazione, il Dirigente del Settore competente certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nell'atto che costituisce il gruppo di pianificazione.

2. Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, per cause a loro imputabili, il Dirigente del Settore competente provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura da essi stabilita.

#### **Art. 14 - Liquidazione dei compensi**

1. Il Dirigente che ha costituito il gruppo di pianificazione provvede con proprio atto alla determinazione della liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- ove l'atto di pianificazione sia definitivamente approvato dal competente organo comunale, l'intero corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 12 in un'unica soluzione ad approvazione avvenuta;
- ove per l'atto di pianificazione sia prevista una preventiva adozione e la successiva approvazione, il corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 12, all'atto di approvazione del piano da parte del competente organo comunale;
- fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui l'atto di pianificazione/programmazione, depositato agli atti dell'organo deputato alla sua adozione/approvazione, non venga approvato dallo stesso entro 90 gg dal suo deposito, la liquidazione del compenso dovuto, avverrà in unica soluzione entro i successivi 60 gg. Il Dirigente del settore interessato con proprio atto ne attesta la congruità rispetto agli obiettivi assegnati nella fase di incarico.

3. I compensi vengono corrisposti unitamente alle competenze mensili.

## Titolo IV : Norme Finali

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

1. Con il presente Regolamento si abroga il precedente regolamento per la ripartizione del fondo per la redazione dei progetti ed atti di pianificazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/02/1999.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche per i progetti già approvati alla data di approvazione dello stesso e per i quali l'A.C. non abbia ancora corrisposto il relativo compenso.